

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

Indice

Indice	1
1. SCOPO	2
2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	2
2.1. Definizioni	2
2.2. Ambito di applicazione soggettivo	5
2.3. Ambito di applicazione oggettivo	7
2.3.1 Violazioni settoriali	7
3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	11
3.1. Generalità	11
3.2. Tipologie di Segnalazione	11
4. TUTELA LEGALE	14
5. PRIVACY	14
APPENDICE A – TUTELE E SOSTEGNO	15
APPENDICE B - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
CONSERVAZIONE	23
ACCORDO DI CONTITOLARITA'	23

REVISIONI				
Indice Rev.ne	Data	Descrizione	Riferimenti	Note
00	16/09/2025	Creazione dell'Addendum ad integrazione della Procedura di Gruppo	Procedura Whistleblowing di Gruppo	Sostituisce la SAFC014

	Elaborazione <i>Written by</i>	Verifica-Approvazione <i>Checked – Approved by</i>	Emissione <i>Issued by</i>
Ente Resp.le – Dept	OdV	OdV	QENVT
Firma - Signature	Stefania Cademartiri	Alessandra Gregori	Andrea Protto
Data - Date	16/09/2025	16/09/2025	15/11/2025

 socomec Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

1. SCOPO

Il presente Addendum, integrando la Procedura Whistleblowing del Gruppo SOCOMEC, disciplina¹ le modalità con cui la Società adempie all'obbligo di stabilire un sistema di gestione delle Segnalazioni (canali, procedure, risorse) e di garantire ai Segnalanti le Tutele di legge come meglio disciplinate nell'Addendum stesso.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)	<i>autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, nei casi previsti dal Decreto</i>
Atti Settoriali	<i>atti normativi individuati nell'Appendice A della presente procedura</i>
Canali di Segnalazione	<i>canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte della Società (anche in collaborazione con la Società Capogruppo), in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna</i>
Contesto lavorativo	<i>attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>
Decreto	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
Divulgazione Pubblica	<i>rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
Direttiva Whistleblowing	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>

¹ In ottemperanza a quanto previsto i) dall'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01 così come modificato dalla L. 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ii) dalla Direttiva UE 1937/2019 ("Direttiva Whistleblowing"), nonché iii) dalle migliori pratiche applicabili in materia (ISO 37002).

 socomec Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

Enti del Terzo Settore	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno</i>
Facilitatore	<i>persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>
Gestore/i della Segnalazione o Case Manager	<i>persona o persone designate dalla Società e/o dalla Società Capogruppo per ricevere la Segnalazione e svolgere le ulteriori attività connesse previste dal Capitolo 3.5 della Procedura Whistleblowing</i>
GDPR	<i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>
Gruppo	<i>Il gruppo societario SOCOMEC al quale appartiene la Società</i>
Informazioni sulle Violazioni	<i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i>
Misure di protezione	<i>misure previste dal par. 2 dell'Appendice A della presente procedura</i>
Misure di sostegno	<i>misure previste dal par. 6 dell'Appendice A della presente procedura</i>
Modello Organizzativo 231	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2011 e ss.mm.ii.</i>
Organismo di Vigilanza 231	<i>Organismo di Vigilanza designato dalla Società in relazione al Modello Organizzativo 231</i>
Persona coinvolta (Segnalato)	<i>persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente</i>
Portale/Software	<i>portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo www.socomecgroup.integrityline.com, utilizzabile dal Segnalante per eseguire una Segnalazione Interna</i>
Procedura Whistleblowing	<i>Procedura di raccolta e gestione delle segnalazioni (Whistleblowing Procedure) adottata dal Gruppo SOCOMEC (ultima versione: 24/09/2024)</i>
Rapporto giuridico	<i>rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

Riscontro	<i>comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione</i>
Ritorsione	<i>qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
Sanzioni disciplinari	<i>sanzioni disciplinari applicabili da parte delle Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>
Segnalante	<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo</i>
Segnalazione Esterna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC</i>
Segnalazione Interna	<i>comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalle Società</i>
Séguito	<i>azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
Società	<i>la Società SICON SRL</i>
Soggetti Esterni	<i>segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>
Soggetti Interni	<i>segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 del presente Addendum</i>
Soggetti Tutelati	<i>Le persone previste dal par. 1 dell'Appendice A della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele.</i>
Tutele	<i>l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing</i>
Violazioni 231	<i>atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in:</i> <i>a) condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o</i> <i>b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231,</i> <i>o</i>

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

	<i>c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.gs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni;</i> <i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i> <i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni;</i> <i>a prescindere dal fatto che:</i> <i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i> <i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società</i>
Violazioni di Atti Settoriali	<i>comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli Atti Settoriali individuati all'art. 2.3.1 del presente Addendum,</i> <i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalla/e Società, ad esempio un fornitore delle stesse o un referente di una società di revisione delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico,</i> <i>ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni,</i> <i>a prescindere dal fatto che:</i> <i>• il rapporto di lavoro con le Società si sia nel frattempo concluso (c.d. ex dipendente), o che</i> <i>• i fatti siano stati appresi durante il processo di selezione (es. candidato) o nelle altre fasi di trattative precontrattuali con le Società,</i> <i>indipendentemente dal fatto che, ai sensi del diritto nazionale, le Violazioni Whistleblowing siano violazioni amministrative, penali o aventi rilevanza meramente civilistica (es. rischio di risarcimento danni).</i>

2.2. Ambito di applicazione soggettivo

2.2.1. Il presente Addendum si applica a:

- ✓ SICON SRL, con sede legale in Via Sila 1/3 - 36033 - ISOLA VICENTINA (VI), e
- ✓ limitatamente a quanto previsto in via inderogabile dalla normativa italiana in materia di whistleblowing, alla Società Capogruppo.

2.2.2. In relazione alle suddette Società, il presente Addendum si applica:

 socomec Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

- ai soggetti Segnalanti che effettuano:
 - ✓ Segnalazioni Interne, in relazione alle Violazioni 231 riguardanti la Società; e
 - ✓ Segnalazioni Interne o Segnalazioni Esterne o Divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria, in relazione alle Violazioni Settoriali riguardanti la Società;
- agli altri Soggetti Tutelati; e
- agli altri soggetti interessati che vengono coinvolti a vario titolo nel Séguito delle Segnalazioni (es. Soggetti Coinvolti, testimoni, referenti di area funzionale che partecipano all'istruttoria delle Segnalazioni, ecc.).

2.2.3. Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto all'art. 1 "Who can raise and alert about what" della Procedura Whistleblowing del Gruppo SOCOMEC, si prevede che le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati delle Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società) nonché Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 cpc , che svolgono la propria attività lavorativa presso le Società, per tali ultimi intendendosi: 1) quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e 3) altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato	Segnalante esterno
D	Lavoratori e collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore delle Società	Segnalante esterno
E	Azionisti	Segnalante esterno
F	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza delle Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

G	Membri dell'organo di controllo o vigilanza delle Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, Organismo di Vigilanza 231, DPO – Data Protection Officer)	Sindaco-ODV 231: Segnalanti interni Revisore o referente di società di revisione – DPO: Segnalanti esterni
---	---	---

2.3. Ambito di applicazione oggettivo

2.3.1 Violazioni settoriali

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, le **Violazioni Settoriali concretamente rilevanti** in relazione alla Società includono:

- a) gli **illeciti** (atto od omissioni, anche solo tentati od occultati) **che rientrano nell'ambito di applicazione dei seguenti atti settoriali** dell'Unione²:

Tutela della vita privata e protezione dei dati personali (es. violazioni di obblighi di informativa, di nomina, di formazione, di adozione di misure di sicurezza, di analisi dei rischi o DPIA/LIA, ecc.)
Tutela dell'ambiente (es. reati ambientali rilevanti ai fini del D.lss. 231/2001, altre violazioni non penalisticamente rilevanti della normativa in materia ambientale (cioè in materia di scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua, oppure raccolta, trasporto o recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi).
Protezione dei consumatori (es. violazioni in materia di c.d. pratiche commerciali sleali o aggressive)
Sicurezza e conformità dei prodotti (Es. violazione di obblighi diretti a garantire che qualsiasi prodotto realizzato o commercializzato dalla Società [...], in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone [...]. Es. violazione dell'obbligo del produttore di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Es. Violazione dell'obbligo del produttore di adottare misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi.

² Cfr. allegato alla Direttiva Whistleblowing.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

NB: Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:

a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;

b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.

NB L'ambito di rischio qui rilevante esula dall'aspetto relativo alla semplice presenza di vizi e difetti del prodotto (es. danneggiamenti, mancato funzionamento, aspetto estetico non rispondente alla descrizione pattuita, ecc.) che tuttavia non si traducano in un vero e proprio **rischio di sicurezza** per l'acquirente/utilizzatore pur incidendo sull'idoneità all'uso o sulle qualità promesse.

- b) gli **atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'art. 325 TFUE specificati nel diritto derivato pertinente della UE;

Secondo l'articolo 2 della direttiva pertinente, gli "interessi finanziari" comprendono tutte le entrate e le spese che sono coperte dal bilancio dell'Unione, inclusi i proventi derivanti dall'IVA (es. frodi su risorse comunitarie; frodi transfrontaliere IVA; violazioni di diritto doganale).

- c) gli **atti o le omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE, comprese:

1. violazioni delle norme dell'Unione in materia di (concorrenza³ e di) **aiuti di Stato**,
2. violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le **norme in materia di imposta sulle società (nel caso dell'Italia: IRES, IRAP)**
(es. qualsiasi irregolarità contabile e fiscale idonea a riflettersi sulla corretta determinazione di IRES e IRAP),
3. meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società
(es. elusione fiscale),

- d) gli **atti o le omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere a), b) e c).

es. pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Si pensi ad esempio ad un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante.

La legge impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso

³ Vedi commento alla voce "Violazioni in materia di concorrenza" nello Schema sinottico al par. 2.3.2 del presente Addendum.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

alle c.d. pratiche abusive (adozione di prezzi c.d. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela dalla libera concorrenza.

NB. Per la descrizione di ulteriori dettaglio di tali settori rilevanti, e in particolare delle fonti normative rilevanti, si rimanda all'***Allegato (Parte I e Parte II) del Decreto*** reperibile all'indirizzo internet www.normattiva.it.

2.3.2 Schema sinottico

Al fine di agevolare il Segnalante e i Case Manager nell'individuazione delle categorie generali di Violazioni rilevanti, si riporta il seguente scherma sinottico:

Schema sinottico delle categorie di Violazioni rilevanti a fini Whistleblowing	
Classificazioni basate sulla Whistleblowing Procedure*	Decreto Whistleblowing
<i>(*Alert classifications basate sul documento "Whistleblowing process & tool" datato ottobre 2024 del Gruppo SOCOMEC; tali classificazioni differiscono in parte da quelle, più generali, previste dalla Whistleblowing Procedure; per tale motivo, sono sotto indicate in carattere blu le Violazioni previste dalla Whistleblowing Procedure che potrebbero, a causa del tenore onnicomprensivo, non risultare riconducibili alle Alert classifications suddette)</i>	
Conflict of interests	N.A. <i>(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)</i>
International trade control	Violazioni 231 (reati doganali, reati fiscali internazionali)
Financial crime	Violazioni 231 (reati societari) Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE (limitatamente a: Imposte sulle società - IRES. IRAP)
Competition law	Atti o omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, TFUE (limitatamente a: Violazioni in materia di Concorrenza <i>(NB: Non applicabile direttamente a SICON SRL perché la Società non rientra nelle soglie di rilevanza normativamente previste in materia;</i> <i>l'illecito in esame, tuttavia, potrebbe rilevare, in via residua, nel solo caso in cui venga segnalato da parte di SICON SRL, quale fornitore e in base ad un accordo scritto, a un cliente terzo a sua volta soggetto ad obblighi in materia di concorrenza in quanto soggetto sopra soglia)</i> Aiuti di Stato Tutela dei Consumatori
Serious environmental damage	Violazioni 231 (reati ambientali) Diritto dell'ambiente
Rights and protection of individuals	N.A.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

Fraud	Violazioni 231 (incluse: corruzione, concussione, corruzione in atti privati, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico, frode nelle pubbliche forniture) Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'art. 325 del TFUE (comprese: frodi su risorse comunitarie; frodi transfrontaliere IVA; violazioni di diritto doganale).
N.A.	Atti o omissioni che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori di cui all'art. 26, par. 2, TFUE e/o all'art. 325 del TFUE
Harassment and discrimination	N.A. <i>(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)</i>
Bribery and corruption	Violazioni 231 (corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità) (v. Fraud)
Personal data protection	Protezione dei dati personali
Product safety and quality issues	Violazioni 231 (delitti contro l'industria e il commercio) Sicurezza e qualità dei prodotti <i>(se destinati ai consumatori, n.d.r.)</i>
Violation of human rights / Human Rights Policy	N.A. <i>(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)</i>
Other violations of the Code of Conduct / Code of Conduct (internal and/or external)	N.A. <i>(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)</i>
Internal policies or employees handbooks	N.A. <i>(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)</i>
Potential violations of national and international regulations	N.A. <i>(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)</i>
Behaviours that threaten the public interest	N.A.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

	(applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)
Other situation or event that could impact the operations, safety, reputation or integrity of the SOCOMEC GROUP	N.A. (applicabile a titolo volontario, con regime di Tutela parziale)
Not admissible	Non ammissibile (NB: non è propriamente una tipologia di violazione, bensì una tipologia di conclusione)

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Generalità

La Segnalazione è:

- a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB. in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con le Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);
- b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso le Società a segnalare;
- c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alle Società che non si sono contrattualmente obbligati verso le Società a segnalare.

3.2. Tipologie di Segnalazione

Una **Segnalazione** è definita:

- a) **Interna**, se diretta alla Società; in tal caso può avvenire tramite uno o più dei **Canali di Segnalazione** (a loro volta distinti in **interni o esterni**, a seconda che siano gestiti dalla Società, oppure da terzi soggetti dalla stessa autorizzati (ivi inclusa la Società Capogruppo), o
- b) **Esterna**, se eseguita **all'Autorità competente**, o
- c) **Divulgazione pubblica** se effettuata in presenza degli specifici presupposti previsti dal Decreto per quest'ultima.

3.2.1. **Canali di Segnalazione Interna**

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalla nostra Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalla stessa autorizzati (ivi inclusa la Società Capogruppo).

3.2.1.1. **Canali Interni**

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti **Canali** di Segnalazione Interna.

✓ INFORMATICI (Canali):

- a) tramite apposito portale cloud di terza parte, raggiungibile in internet all'indirizzo <https://socomecgroup.integrityline.com> (di seguito il "**Portale SaaS**").

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

✓ **ORALI:**

- Registrazione vocale** (su una messaggeria/casella vocale registrata) possibile tramite telefonata gratuita (vedi Procedura Whistleblowing).
- (su richiesta della persona Segnalante)* **Incontro personale/diretto** con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.

I Gestori della Segnalazione assicurano in tali due casi, **subordinatamente al consenso** del Segnalante, che

- l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data della richiesta suddetta, e
- venga **conservata la documentazione** completa e accurata di tale incontro **su un supporto durevole** che **consenta l'accesso** alle Informazioni sulla Violazione.

I Gestori della Segnalazione hanno l'obbligo di **documentare** l'incontro:

- registrando la conversazione su un supporto durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- mediante un **verbale dettagliato** dell'incontro redatto dai Gestori della Segnalazione. Il Segnalante ha diritto di **verificare, rettificare e approvare** il verbale tramite propria firma. Dopo la verbalizzazione dell'incontro diretto, i Gestori della Segnalazione riceventi devono caricare/registrarla sul Portale/Software.

I Gestori della Segnalazione gestiscono poi il Séguito della Segnalazione tramite il Portale/Software.

3.2.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

3.2.2.1. Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti **condizioni**:

- non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
- il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio delle Società, di fatto **non è attivo o, anche se attivato, non è conforme** alle indicazioni normative;
- la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante **non ha avuto alcun Séguito**⁴;
- il Segnalante ha **fondati motivi di ritenere** che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il **rischio di ritorsione**;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**.

⁴ Nel caso in cui la Segnalazione si sia chiusa con un provvedimento finale negativo, pertanto non è ammessa la Segnalazione all'ANAC.

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

La Segnalazione Esterna è effettuata:

- in forma **scritta** tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne e sul processo di gestione della Segnalazione Esterna vedasi il sito web <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), o
- in forma **orale** attraverso i) **linee telefoniche** o ii) **sistemi di messaggistica vocale** o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un **incontro diretto** fissato entro un termine ragionevole.

3.2.2.2. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha **facoltà** di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "**Presupposti della Divulgazione Pubblica**"):

- abbia **prima operato la Segnalazione** (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
 - ✓ **non sia stata intrapresa un'azione appropriata** in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
 - ✓ **se** non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla data di Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha **fondati motivi** di ritenere che:
 - ✓ la Violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**, come nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o il rischio di danno irreversibile; o
 - ✓ in caso di Segnalazione Esterna, **sussista il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace Séguito** per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia motivo che il destinatario della Segnalazione possa essere colluso con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione stessa.

3.2.3. Riscontro al Segnalante

Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto dall'arr. 4 lett. c) della procedura Whistleblowing, si precisa quanto segue.

Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione non anonima, i Gestori della Segnalazione comunicano al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio (Portale/Software SaaS - usando la funzione "Inbox Sicura"), o, se non è possibile usare il Portale/Software, all'indirizzo postale, di posta elettronica o altro indirizzo elettronico indicato dal Segnalante.

L'avviso di ricevimento può essere omesso esclusivamente se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

- il/i Gestore/i della Segnalazione abbia/ano motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Riscontro al Segnalante sull'esito della segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla data dell'**avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato alcun iniziale avviso al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo), dalla **scadenza del termine di 7 giorni** dal ricevimento della Segnalazione.

NB: Se alla scadenza di tale termine di 3 mesi **non è stato deciso alcun Séguito** (come definito al Capitolo 2) della Segnalazione, **il Segnalante ne deve essere informato**, così come anche circa gli ulteriori riscontri da attendersi.

4. TUTELA LEGALE

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalle Società le Tutele indicate nell'**Appendice A**.

5. PRIVACY

Trovano applicazione in materia di protezione dei dati personali le regole indicate nell'**Appendice B**.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

APPENDICE A – TUTELE E SOSTEGNO

Ad integrazione e/o necessario chiarimento di quanto già previsto dall'art. 6 "Legal Protection and Protection Against Retaliation" della Procedura Whistleblowing del Gruppo SOCOMEC, si prevede quanto segue.

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
 - **Facilitatori,**
 - **Persone** del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
 - **Colleghi di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
 - **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo contesto lavorativo, delle suddette persone.**

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico** con le Società **non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il **periodo di prova**;
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE⁵

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

- a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e
- b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (per tale intendendosi *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*) (**divieto di atti ritorsivi**).

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;
- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;

⁵ La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

3.2. Protezione dalle ritorsioni

3.2.1 Reazione

Nel caso in cui un membro della Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

3.2.2 Invalidità degli atti

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, del divieto di atti ritorsivi da parte della Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, nonché degli atti amministrativi volti a impedire od ostacolare la presentazione di Segnalazioni, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** alle medesime condizioni ex ante, ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

Esempi non esaustivi di azioni riparative:

- ✓ *Equo accesso a qualsiasi promozione e formazione eventualmente negata*
- ✓ *Ritiro del contenzioso contro il Segnalante*
- ✓ *Cancellazione di qualsiasi registrazione / dato / documento che potrebbe costituire un fascicolo per una lista nera o ritorsioni successive*
- ✓ *Riapertura di una procedura di gara*
- ✓ *Ripristino di un contratto annullato*
- ✓ *Scuse*
- ✓ *Riconoscimento per avere sostenuto i valori o l'interesse della Società attraverso la Segnalazione di Violazioni*
- ✓ *Compensazione finanziaria per le perdite passate, presenti e future*
- ✓ *Compensazione finanziaria per il dolore e la sofferenza, comprese le spese mediche*
- L'eventuale **risarcimento dei danni**.

3.2.3 Denuncia all'ANAC

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito.

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

3.2.5 Onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica stessa.

Grava su chi li ha posti in essere **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni debitamente giustificate ed estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli ragionevolmente dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria da parte dell'accusato, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.**

3.3. Limitazioni di responsabilità

L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punte dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),
- relative alla tutela del **diritto d'autore**,
- relative alla **protezione dei dati personali** (privacy),
- che offendono la reputazione del Soggetto coinvolto o denunciato (Segnalato)

a condizione che, tuttavia, **vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse Informazioni fosse necessaria** per svelare la Violazione e la Segnalazione, la Divulgazione Pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, **non vale**:

- a) nel caso di **condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.
Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni** non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

Le Società potranno inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di **sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati), e/o
- **Modello Organizzativo 231** adottato, nel caso in cui la condotta del responsabile della Ritorsione rilevi anche ai sensi e per gli effetti di cui allo stesso.

3.4. Forma obbligata della rinuncia e transazione

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

4. MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

5. RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita da parte delle Società, dei Gestori della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione la riservatezza circa:

- **l'identità del Segnalante e delle persone a lui vicine che agevolano** la Segnalazione (diritto all'anonimato), durante tutto il processo di Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato **rivelare al soggetto Segnalato o ad altri soggetti non espressamente autorizzati** l'identità del Segnalante, **senza il consenso** espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza.

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, **il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante⁶; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

iv) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione della sua identità**, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari⁷.

Le Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di protezione si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

⁶ Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela (eventualmente, anche contro ignoti) per il reato di calunnia, di diffamazione o altri eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

La tutela della riservatezza del Segnalante va invece garantita laddove egli non versi in mala fede, infatti lo scopo del "whistleblowing" potrebbe essere frustrato se si prevedesse espressamente la comunicazione al Segnalato di una segnalazione infondata ma non in mala fede, soprattutto in caso di colpa lieve (non punita nemmeno a livello disciplinare, ma teoricamente – sebbene sia raro - perseguibile in sede civile).

⁷ L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **fondato motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere** e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3 dell'Addendum;

b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente procedura.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia **accertata, anche con sentenza di primo grado,**

i) la **responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o

ii) la **responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza** dell'**abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel par. 3.2.2.2 dell'Addendum.

Z. LIMITAZIONI DELLE TUTELE NEL CASO DI SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI NON PREVISTE DAL DECRETO WHISTLEBLOWING

Come già indicato, la Procedura Whistleblowing e il presente Addendum si applicano, non per obbligo di legge bensì su base esclusivamente volontaria, anche a Segnalazioni aventi ad oggetto Violazioni Atipiche.

In tale caso, stante l'impossibilità di applicazione di alcune Tutele e/o Misure di sostegno di competenza esclusiva di enti pubblici (es. ANAC) e/o di altri terzi, il regime delle Tutele e delle Misure di Sostegno applicabili in favore dei Soggetti Tutelati in forza del Decreto Whistleblowing e delle altre fonti normative da esso richiamate, nonché dalla Procedura Whistleblowing e dal presente Addendum, sarà il seguente:

- la Società tratterà i dati sul whistleblowing secondo criteri di riservatezza e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, e

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

- la Società si impegna a rispettare far rispettare, per quanto di propria competenza, tutte le previsioni della Procedura Whistleblowing, fermo restando che,
- con riguardo alle Tutele spettanti al Segnalante, agli altri Soggetti Tutelati, e al soggetto segnalato, le stesse verranno derogate come segue:
 - ✓ Non sarà possibile segnalare in via eventuale e subordinata all'ANAC nei casi specifici di regola previsti dal Decreto Whistleblowing, e/o per lamentare presso ANAC, eventuali atti ritorsivi.
 - ✓ Non sarà possibile ricorrere, in via eventualmente e ulteriormente subordinata, alla Divulgazione Pubblica, al ricorrere degli specifici presupposti che altrimenti sono previsti dal Decreto Whistleblowing (dovendosi ritenere invece prevalente l'interesse aziendale alla riservatezza).
 - ✓ Non sono previste esenzioni di responsabilità civile, penale o amministrativa a favore del segnalante che dovesse violare norme di legge in materia di segreto industriale, privacy, diritto d'autore.
 - ✓ Non sono attive gratuitamente a favore del segnalante le c.d. Misure di supporto (consulenza gratuita da parte delle associazioni del terzo settore convenzionate con ANAC, gratuito patrocinio).
 - ✓ Non si applicherà l'obbligo di rinuncia e transazione dei propri diritti solo tramite le procedure previste dal codice di procedura civile.
 - ✓ Non si applicherà il regime di inversione dell'onere della prova nel caso di azione giudiziale diretta a far valere eventuali atti ritorsivi contro il segnalante e contro gli altri soggetti tutelati, o eventuali danni.

Resta in ogni caso salva la facoltà di denuncia all'Autorità giudiziaria, se prevista dalla legge (es. querela).

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

APPENDICE B - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ad **integrazione e necessario chiarimento di quanto previsto dall'art. 4 lett. d) "Procedure for whistleblowing - Privacy" della Procedura Whistleblowing**, si prevede quanto segue.

CONSERVAZIONE

La Segnalazione di Violazioni, e la relativa documentazione, devono essere **archivate** esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque **non oltre 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione, e oltre tale periodo per tutto il tempo necessario all'espletamento di un procedimento amministrativo o giudiziario già avviato o per procedimenti investigativi ai sensi del Codice di Procedura Penale.

ACCORDO DI CONTITOLARITA'

Il presente Addendum rappresenta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 5 del Decreto Whistleblowing e dell'art. 26 del GDPR, un **accordo interno** tra SICON SRL e la Società Capogruppo, avente lo scopo di:

- i) disciplinare la **condivisione di risorse** (es. Portale/Software) per il ricevimento e la gestione delle Segnalazioni e
- ii) determinare le rispettive **responsabilità** in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, come segue:
 - **veste privacy:** ciascuna Società agisce come **contitolare** del trattamento con riguardo al trattamento di dati connessi a:
 - la **condivisione del canale** di Segnalazione Interna consistente nel Portale/Software e in particolare le attività di configurazione e manutenzione tecnica erogate tramite Admin designati dalla Società Capogruppo; e
 - la **Procedura Whistleblowing** di comunicazione/raccolta delle segnalazioni e di gestione delle stesse e in particolare le attività di gestione delle Segnalazioni erogate tramite Case Manager designati dalla Società Capogruppo
 - **informativa agli interessati ex art. 13 GDPR:**
 - a) l'informativa privacy ai Segnalanti viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione competenti, con le seguenti modalità:
 - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il Segnalante (anche anonimo) **usa il Portale/Software** per inviare la Segnalazione;
 - ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il Segnalante non preceduto dall'uso del Portale/Software per l'invio della Segnalazione;

 Innovative Power Solutions	SPECIFICA ADDENDUM PROCEDURA DI SEGNALAZIONE (WHISTLEBLOWING)	Numero	SAFC017
		Pag. 1 di 24	
		REV. N° 00	del 15/11/2025

- ✓ nel caso in cui il Segnalante **telefoni** alla Società per effettuare la Segnalazione: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software o altro avviso verbale equivalente;
 - ✓ tramite apposito documento/link/ipertesto visionabile messo a disposizione all'interno del Portale/Software, se la **Segnalazione Interna è anonima e perviene tramite una modalità offline** (es. tramite numerazione telefonica ad hoc) e venga quindi **inserita poi autonomamente nel Portale/software da parte di chi riceve la Segnalazione**;
- b) l'informativa privacy ai Soggetti Coinvolti (persone fisiche alle quali si addebita la Violazione segnalata) viene messa a disposizione dell'interessato a cura dei Gestori della Segnalazione, con le seguenti modalità:
- ✓ mediante consegna a mani, alla prima occasione utile, nel caso di **incontro personale** con il soggetto Coinvolto;
 - ✓ tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page, se il soggetto Coinvolto **usa il Portale/Software** per interloquire con coloro che valutano la Segnalazione;
 - ✓ nel caso in cui il contatto con il soggetto Coinvolto avvenga via **telefonata diretta**: mediante avviso verbale al Segnalante circa la disponibilità dell'Informativa sul Portale/Software o altro avviso verbale equivalente;
- **riscontro all'esercizio dei diritti dell'interessato**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento, in conformità alle proprie procedure di gestione dell'esercizio dei diritti degli interessati, a cui si fa qui rinvio;
 - **violazioni dei dati personali**: ciascuna Società agisce come autonoma titolare del trattamento in conformità alle proprie procedure di gestione dei data breach, a cui si fa qui rinvio;
 - **misure di sicurezza**: la Società è tenuta a rispettare le misure di sicurezza previste
 - ✓ dalla Procedura Whistleblowing,
 - ✓ dal Portale/Software,
 - ✓ dal proprio sistema privacy,
 - ✓ dal sistema privacy della Società Capogruppo, nei limiti eventualmente pattuiti per iscritto, e
 - ✓ dalla normativa sulla protezione dei dati personali ad essa applicabile;
 - **interfaccia operativa con il terzo fornitore del Portale/Software**: la Società Capogruppo funge da interfaccia tecnica centralizzata verso il fornitore, per conto della Società, sulla base di un mandato con rappresentanza da intendersi come qui conferito alla stessa.